
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 1 lett. b^{bis}

La presente ordinanza disciplina:

b^{bis}. la speciale caratterizzazione e la pubblicità dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato completamente o parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica;

Art. 7 Rubriche, cpv. 2, 3 e 7-9

Obbligo di etichettatura

² I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM devono essere contrassegnati con un'indicazione secondo il capoverso 1 se vengono consegnati come tali ai consumatori.

³ Le derrate alimentari che contengono microrganismi geneticamente modificati, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y² geneticamente modificato». Se i microrganismi sono consegnati come tali ai consumatori, devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».

⁷⁻⁹ *Abrogati*

RS ...

¹ RS 817.022.51

² Y = nomi dei microrganismi geneticamente modificati

Art. 7a Eccezioni all'obbligo di etichettatura

Si può omettere la menzione secondo l'articolo 7:

- a. in presenza di materiale che è OGM, contiene OGM o è stato ricavato da OGM, se:
 1. nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui all'articolo 7 capoverso 3); e
 2. si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell'ingrediente.
- b. per derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici:
 1. che sono stati ottenuti da microrganismi geneticamente modificati;
 2. che sono stati separati da tali organismi, depurati e sono chimicamente definibili; e
 3. che sono stati prodotti in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 2012³ sull'impiego confinato.

Art. 7b Etichettatura in caso di rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica

¹ Le derrate alimentari, gli additivi o i coadiuvanti tecnologici possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, per mezzo di una documentazione senza lacune, può essere provato che:

- a. non sono OGM, non contengono OGM e non sono stati ricavati da OGM;
- b. per la loro produzione non sono stati utilizzati coadiuvanti tecnologici, microrganismi, sostanze ausiliarie dell'agricoltura e prodotti di base che sono OGM oppure che contengono OGM o che sono stati ricavati da OGM; sono eccettuati i medicinali a uso veterinario; e
- c. sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 7a lettera a.

² La menzione può essere usata unicamente se derrate alimentari, gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, i microrganismi, le sostanze ausiliarie dell'agricoltura o i prodotti di base di cui al capoverso 1 lettere a e b:

- a. sono stati autorizzati conformemente all'articolo 22 ODerr; oppure
- b. possono essere utilizzati secondo il diritto svizzero.

³ Le derrate alimentari composte possono essere contrassegnate con la menzione se:

- a. la parte della somma degli ingredienti che adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel prodotto finito, ammonta almeno al 75 per cento in massa;
- b. gli ingredienti rimanenti adempiono i requisiti di cui al capoverso 1; e
- c. non contengono microrganismi secondo l'articolo 7 capoverso 3.

³ RS 814.912

⁴ Per la determinazione della parte degli ingredienti secondo il capoverso 3 in percentuale in massa, non si tiene conto né dell'acqua né del sale aggiunti.

⁵ L'aspetto della menzione deve essere uniforme, segnatamente per quanto riguarda la grandezza, il colore e il tipo dei caratteri.

Art. 7c Etichettatura in caso di rinuncia ad alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate

¹ Le derrate alimentari di origine animale secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁴ sulle derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» se, per mezzo di una documentazione senza lacune, può essere provato che:

- a. nel foraggiamento degli animali da reddito utilizzati per la produzione non sono stati usati alimenti per animali né additivi per alimenti per animali che sono piante geneticamente modificate oppure che contengono piante geneticamente modificate o che sono stati ottenuti da piante geneticamente modificate; e
- b. sono rispettati i valori soglia per i mescolamenti non intenzionali o tecnicamente inevitabili conformemente all'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali⁵.

² La menzione può essere usata unicamente se secondo il diritto svizzero possono essere utilizzati alimenti per animali o additivi per alimenti per animali dello stesso tipo che sono piante geneticamente modificate oppure che contengono piante geneticamente modificate o che sono stati ottenuti da piante geneticamente modificate.

³ I prodotti fabbricati utilizzando derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnati con la menzione di cui al capoverso 1 se:

- a. la somma degli ingredienti di origine animale comprende, nel prodotto finito, una parte di almeno il 75 per cento in massa;
- b. per tutti gli ingredienti di cui alla lettera a sono rispettati i requisiti secondo il capoverso 1;
- c. gli ingredienti rimanenti adempiono tutti i requisiti di cui all'articolo 7b capoverso 1; e
- d. non contengono microrganismi secondo l'articolo 7 capoverso 3.

⁴ Per la determinazione della parte degli ingredienti secondo il capoverso 3 in percentuale in massa, non si tiene conto né dell'acqua né del sale aggiunti.

⁵ L'aspetto della menzione deve essere uniforme, segnatamente per quanto riguarda la grandezza, il colore e il tipo dei caratteri.

⁴ RS 817.022.108

⁵ RS 916.307

Art. 7d Esclusione di altre menzioni

¹ Non sono permesse menzioni diverse da quelle di cui agli articoli 7, 7b e 7c, fatto salvo il capoverso 2.

² È permessa la menzione secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1829/2003⁶.

Art. 12a Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che non ottemperano agli articoli 7–7d possono essere importati, prodotti e caratterizzati secondo il diritto previgente ancora fino al ... (6 mesi dopo l'entrata in vigore).

² Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁶ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, versione secondo la GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.